

3. Le imprese sono responsabili delle infrazioni agli obblighi sopracitati compiute dagli intermediari. »

#### Articolo 3

L'articolo 6 seguente è inserito dopo l'articolo 5 della decisione n. 31-53 :

« 1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita sono tenute a fissare le proprie condizioni di vendita in modo da obbligare gli acquirenti (negozianti) a conformarsi alle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda i listini di prezzi e condizioni di vendita di tali acquirenti per la rivendita di prodotti non trasformati, ad eccezione delle vendite da magazzino.

2. Nella misura in cui i propri prezzi e condizioni di vendita non sono stabiliti nei loro listini, gli acquirenti (negozianti) possono adempiere i propri obblighi comunicando, secondo le modalità fissate dall'articolo 4, gli elementi dei listini di prezzi e condizioni di vendita, stabiliti dalle imprese di produzione ai sensi della presente decisione, che sono applicabili alle proprie vendite ».

#### Articolo 4

Il testo dell'articolo 6 della decisione n. 31-53 del 2 maggio 1953 è abrogato.

#### Articolo 5

La presente decisione sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore il 20 gennaio 1964.

Il testo della decisione n. 31-53, modificato ai sensi della presente decisione, sarà pubblicato sotto forma di comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 dicembre 1963.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO

### DECISIONE N. 21-63

dell'11 dicembre 1963

**che modifica la decisione n. 37-54 del 29 luglio 1954, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali**

#### L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli artt. 60, 2 a), 63, 2 e l'Allegato III del Trattato,

Vista la decisione n. 37-54 del 29 luglio 1954, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali indicati nell'Allegato III del Trattato (*Gazzetta Ufficiale C.E.C.A.* 1° agosto 1954, pag. 470 e seg.), completata dalla decisione n. 33-58 del 1° dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 18 dicembre 1958, pag. 665 e seg.);

Considerato che :

— l'esperienza ha dimostrato che la decisione n. 30-53, con la quale l'Alta Autorità ha precisato le pratiche vietate dall'art. 60, 1 del Trattato, non ha definito esattamente e completamente gli

obblighi delle imprese relativi alle loro organizzazioni di vendita e agli intermediari che agiscono per loro conto ;

— l'Alta Autorità, di conseguenza, ha modificato la decisione n. 30-53 con la decisione n. 19-63 dell'11 dicembre 1963 ;

— è necessario uniformare gli obblighi delle imprese, relativi alla pubblicità dei prezzi e condizioni di vendita, alle disposizioni modificate con decisione n. 19-63 ;

— nella misura in cui le imprese dell'industria dell'acciaio si avvalgono di organizzazioni di vendita per lo smercio dei propri prodotti, esse sono tenute a vigilare affinché le organizzazioni di vendita pubblichino i propri listini di prezzi e condizioni di vendita in conformità alle disposizioni della decisione n. 37-54 ; le imprese sono peraltro autorizzate a far riferimento ai listini di prezzi delle loro organizzazioni di vendita invece di pubblicare i propri listini di prezzi e viceversa ;

— la stessa disciplina deve essere applicata agli intermediari che agiscono in nome proprio, ma distribuiscono i prodotti delle imprese per conto di queste ultime (commissionari, depositari);

Previa consultazione del Comitato consultivo;

#### DECIDE :

##### *Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione n. 37-54 è modificato come segue :

« 1. Le imprese dell'industria dell'acciaio sono obbligate a pubblicare i propri listini di prezzi e condizioni di vendita degli acciai speciali, definiti all'Allegato III del Trattato, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

2. Le imprese che si avvalgono di un'organizzazione di vendita per lo smercio dei propri prodotti (articolo 1, secondo comma della decisione n. 30-53) debbono vigilare affinché anche tale organizzazione di vendita pubblici i propri listini di prezzi e condizioni di vendita, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

3. Le imprese dell'industria dell'acciaio possono comunicare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, che i propri prodotti sono venduti alle stesse condizioni di vendita e prezzi di listino della loro organizzazione di vendita.

L'organizzazione di vendita può comunicare, secondo le stesse modalità, che i prodotti sono venduti sulla base dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita dell'impresa ».

##### *Articolo 2*

L'articolo 7 della decisione n. 37-54 è modificato come segue :

« 1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita debbono obbligare gli intermediari i quali vendono in nome proprio, ma per conto di tali imprese e organizzazioni di vendita (commissionari, depositari), ad osservare le disposizioni della presente decisione per quanto riguarda i listini di prezzi e condizioni di vendita da essi pubblicati.

2. Nella misura in cui tali intermediari non pubblicano i listini di prezzi e condizioni di vendita, essi possono adempiere i propri obblighi comunicando, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, che i

listini di prezzi e condizioni di vendita fissati dalle imprese o dalle loro organizzazioni di vendita, in conformità della presente decisione, sono applicabili alle proprie vendite.

3. Le imprese sono responsabili delle infrazioni agli obblighi sopracitati compiute dagli intermediari ».

##### *Articolo 3*

L'articolo 8 seguente è inserito dopo l'articolo 7 della decisione n. 37-54 :

« 1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita sono tenute a fissare le proprie condizioni di vendita in modo da obbligare gli acquirenti (negozianti) a conformarsi alle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda i listini di prezzi e condizioni di vendita di tali acquirenti per la rivendita di prodotti non trasformati, ad eccezione delle vendite da magazzino.

2. Nella misura in cui i propri prezzi e condizioni di vendita non sono stabiliti nei loro listini, gli acquirenti (negozianti) possono adempiere i propri obblighi comunicando, secondo le modalità fissate dall'articolo 6, gli elementi dei listini di prezzi e condizioni di vendita, stabiliti dalle imprese di produzione ai sensi della presente decisione, che sono applicabili alle proprie vendite ».

##### *Articolo 4*

Il testo dell'articolo 8 della decisione n. 37-54 del 29 luglio 1954 è abrogato.

##### *Articolo 5*

La presente decisione sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore il 20 gennaio 1964.

Il testo della decisione n. 37-54, modificato ai sensi della presente decisione, sarà pubblicato sotto forma di comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 dicembre 1963.

*Per l'Alta Autorità*

*Il Presidente*

**Dino DEL BO**